

# StuDocu.com

## Sistema dei controlli interni Pt2

Economia delle gestioni bancarie (Università di Pisa)

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE CIRCOLARE 285/2013.....</b>	<b>2</b>
<b>25° aggiornamento sul capitolo “politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.</b>	<b>3</b>
<b>Circolare 285/13 Banca d’Italia - 32° aggiornamento.....</b>	<b>3</b>
<b>34° aggiornamento.....</b>	<b>3</b>
<b>EBA: REVISIONE ORIENTAMENTI DELLA GOVERNANCE INTERNA.....</b>	<b>5</b>
<i>Consultation Paper - EBA CP 20/2020.....</i>	<i>5</i>
<b>APPLICAZIONE DELLE REGOLE.....</b>	<b>5</b>
<b>EBA report (il secondo).....</b>	<b>6</b>
<b>EBA opinion.....</b>	<b>7</b>
<b>Riepilogo dei nuovi reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti d.lgs 231/2001.....</b>	<b>8</b>
<b>Modello di organizzazione gestione e controllo di una realtà bancaria.....</b>	<b>9</b>
<i>Fasi che integrano il processo di valutazione dei rischi 231.....</i>	<i>9</i>
<i>Nuovi reati presupposti introdotti recentemente.....</i>	<i>10</i>
<b>Direttiva PIF.....</b>	<b>10</b>
<b>Normativa antiriciclaggio.....</b>	<b>11</b>
<b>Prodotti complessi.....</b>	<b>12</b>
<b>COMPLIANCE ANTITRUST.....</b>	<b>13</b>

# DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE CIRCOLARE 285/2013

Cos'è la circolare 285? L'eurosistema è il sistema creato a livello di unione europea che vede una serie di funzioni di vigilanza:

- Banca d'Italia (vigila e detta regole strettamente legate alla vigilanza);
- EBA (detta le regole di condotta);
- ESMA (detta le regole quando sono coinvolti gli strumenti finanziari e i risparmiatori);
- CONSOB (vigilanza dei mercati finanziari);
- EIOPA (associazione che guarda le banche e le compagnie assicurative).

Come si dividono i compiti?

Buona parte della vigilanza è stata devoluta dalle singole nazioni alla BCE, per cui questa ha una supervisione di massima diretta sulle banche significative.

Banca d'Italia vigila su tutte le altre banche sul territorio delle banche, vigila sull'applicazione delle materie di trasparenza e antiriciclaggio e sorveglia le regole di governo delle banche italiane per verificare che siano conformi da quanto richiesto dalle direttive.

La circolare 285/2013 ha sostituito la circolare 263/2006.

Cosa è accaduto? La circolare 263 del 2006 ha introdotto per la prima volta la funzione di conformità.

La circolare 285 cosa regola?

## **Parte Prima: Il recepimento in Italia della CRD IV**

- I. ***l'accesso al mercato e alla struttura:** autorizzazione all'attività bancaria, gruppo bancari, stabilimento e prestazione di servizi all'estero [...];*
- II. ***misure prudenziali:** riserve di capitale;*
- III. ***Processo di controllo prudenziale: il processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico;***
- IV. ***Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi:** il governo societario, politiche e presso di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, il sistema informativo, la continuità operativa, il governo e gestione del rischio di liquidità.*

## **Parte seconda: L'applicazione in Italia del CRR capital requirement regulation**

- I. Fondi propri;
- II. Requisiti patrimoniali;
- III. Rischio di credito - metodo standardizzato (banche piccole);
- IV. Rischio di credito - metodo IRB: viene assegnato un rating ad ogni singola posizione con una propria metodologia interna;
- V. Tecniche di attenuazione del rischio di credito;
- VI. Operazioni di cartolarizzazione;
- VII. Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
- VIII. Rischio operativo (contestazioni da parte dei clienti) → loss data collection;
- IX. Rischio di mercato e rischio di regolamento;
- X. Grandi esposizioni;
- XI. Liquidità;
- XII. Indice di leva finanziaria;
- XIII. Informativa al pubblico → il pubblico deve conoscere i rischi a cui la banca sottoposta;
- XIV. Disposizioni transitorie in materia di fondi propri;

## **Parte Terza: altre disposizioni di vigilanza prudenziale**

Si tratta di una circolare viva che è stata assoggettata a numerosi aggiornamenti, in gran parte derivanti dalle guidelines EBA, guidelines ESMA o direttive europee, che vengono recepite attraverso appunto aggiornamenti.

Nel primo aggiornamento del 6/05/2014 è stata modificata la parte prima attraverso l'inserimento di un nuovo titolo → "titolo IV — Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" con il

“capitolo 1- Governo societario”.

Nel novembre 2014 eravamo già a 7 aggiornamenti: banca d'Italia sentiva il bisogno di introdurre il capitolo 2 “politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” e poi, man mano gli aggiornamenti vanno avanti sia nel 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Quello che interessa noi è il **25° aggiornamento sul capitolo 2 “politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”**. Questo aggiornamento riguarda che nelle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione si fissano delle regole stringenti per cui la remunerazione non può essere legata all'assunzione di rischio. Le regole diventano stringenti e fanno sì che le regole siano chiare e non discrezionali. Per politiche di remunerazione si intendono le voci che vanno a costituire lo stipendio dei manager, in particolare, poiché più si sale nelle categorie più gli stipendi vengono influenzati dal ruolo ricoperto e dagli obiettivi.

Innanzitutto, vi è una distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile:

- fa parte della retribuzione fissa solo una serie di voci legate al ruolo e legate a criteri che valgono per tutti, mai legata al raggiungimento di obiettivi o livelli di rischio;
- la retribuzione variabile invece dipende dal raggiungimento di obiettivi e può essere legata a politiche di budget, entro i limiti fissati e legati al superamento di soglie di rischio.

Questo capitolo delle politiche e prassi di remunerazione ha fatto prevedere che all'interno dei comitati di remunerazione venga contemplato il CRO: le politiche di remunerazione possono essere perseguite se non aumentano il livello di rischio della banca: devono essere compatibili con il profilo di rischio della banca.

La remunerazione per le figure più significative non viene corrisposta in un'unica soluzione, ma viene spalmata in più anni. Ci sono delle figure manageriali nelle banche che vengono definite **risk takers**, ovvero quelle che con le loro decisioni determinano il livello di rischio della banca (assumono il rischio).

Un altro aggiornamento molto importante è il 28° aggiornamento relativo al sistema informativo.

Analizziamo gli aggiornamenti più rilevanti in dettaglio:

### **Circolare 285/13 Banca d'Italia - 32° aggiornamento**

Con il 32° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2012 “**disposizioni di vigilanza per le banche**” sono stati recepiti:

- gli orientamenti dell'EBA in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione “*interest rate risk arising from the Banking Book - IRRBB*”. Gli orientamenti in materia di gestione del rischio di tasso di interesse definiscono, tra gli altri, alcuni aspetti che gli enti sono tenuti a considerare per l'identificazione, la valutazione e la gestione dell'IRRBB e che le autorità competenti devono considerare ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- gli orientamenti relativi alle prove di stress degli enti.

Le modifiche hanno riguardato i capitoli in materia di:

- “Processo di controllo prudenziale” (Parte prima, Titolo III, Capitolo 1);
- “Governo e gestione dei rischi di liquidità” (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3)
- Soltanto con riferimento alle prove di stress degli enti, “Governo e gestione del rischio di liquidità”. (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 6).

L'aggiornamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia. Le banche entro 60 giorni dalla pubblicazione devono adeguare almeno i sistemi di risk management.

**34° aggiornamento** —> Ha un impatto sulle regole dei controlli interni. In pratica vengono fatte delle modifiche sul sistema dei controlli interni, sul sistema informativo e sulla continuità operativa. Si va a impattare anche sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Sintesi delle modifiche introdotte:

Le modifiche introdotte dall'aggiornamento in oggetto riguardano principalmente l'attuazione degli orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione e quelli sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le principali novità riguardano:

- introduzione di specifici obblighi, tra cui la tenuta di un registro delle attività esternalizzate;
- previsione della valutazione del rischio di concentrazione relativo ai fornitori di servizi;
- l'inserimento nei contratti di outsourcing di clausole dettagliate su diritti di accesso e adulti, sicurezza e integrità dei dati, strategie di uscita e continuità operativa;
- obbligo di notifica anche quando un'attività già esternalizzata è riclassificata dell'intermediario come funzione essenziale o importante;
- eliminazione del procedimento amministrativo di divieto dell'esternalizzazione;
- possibilità di avviare un confronto preliminare con l'autorità di vigilanza sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e innovativi;
- superamento delle restrizioni previste dalla previgente disciplina per l'esternalizzazione dei compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo al di fuori del gruppo bancario.

Il 34° aggiornamento ha identificato, anche, meglio le funzioni essenziali e importanti. Prima veniva chiamata funzione operativa importante (**FOI**), si tratta di funzioni esterne che svolgono per la banca un servizio importante. Questo aggiornamento ha introdotto una serie di regole sui rischi che vanno gestiti e che la compliance si deve assicurare che siano monitorati.

Vengono mutuati anche i principi generali, infatti è stato richiamato quanto segue:

- assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche ( in particolare, la politica di compliance), nonché delle modifiche sostanziali a essa apportate;
- le risultanze di valutazioni basate su metodi quantitativi siano integrate da valutazioni qualitative per mitigare il rischio di modello;
- la normativa e la documentazione siano costantemente aggiornate.

Un'altra introduzione importante è che l'organo con funzione di gestione (amministratore delegato o direttore) ha delle regole più stringenti per quanto riguarda l'approvazione di nuovi prodotti, distribuzione di nuovi prodotti o servizi, o l'avvio di nuove attività o l'ingresso di nuovi mercati. Per farlo sarà necessario che vengano identificate le condizioni per la sua applicazione con il coinvolgimento delle funzioni interessate → non si deve assumere nuovi rischi.

Deve essere assicurato il rispetto dell'applicazione della normativa, con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità.

L'organo deve individuare le strutture e personale responsabili.

Nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo: le banche possono, a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio siano efficaci:

- affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno o all'interno del gruppo;
- affidare il ruolo di responsabile della funzione di controllo dei rischi e/o della funzione di conformità a un soggetto che svolge anche altri compiti.

Sono stati precisati i seguenti aspetti:

1. Le funzioni aziendali di controllo devono disporre di risorse umane, economiche, tecnologiche e informatiche per lo svolgimento dei loro compiti.
2. La formazione del personale può essere anche esterna.

La normativa è costantemente in evoluzione perché abbiamo uno scenario continuamente in cambiamento.

## EBA: REVISIONE ORIENTAMENTI DELLA GOVERNANCE INTERNA

Siamo nelle linee guide dell'EBA sulla governance interna delle banche. Le banche a livello europeo vengono condotte da regole stringenti. Queste regole sono rappresentate a livello di supervisione comunitaria e hanno una strettissima connessione con la direttiva CRD IV e V (entrerà in vigore 01.01.2021) che detta lo scheletro di tutto quello che deve essere la visione normativa delle banche vigilate per far sì che il tutto si possa riassumere in requisiti di capitale che servono alla banca stessa per potersi confrontare con gli scenari avversi (stress test). Per le banche, soprattutto quelle vigilate dalla BCE, il castello normativo è dato dalle regole Banca d'Italia e va a rivestire in modo completo tutti gli aspetti di una banca. Oggi i rischi operativi sono molteplici e alcuni di questi sono legati proprio all'attività bancaria: rischi legali; rischi della continuità del servizio, rischi informatici ecc. In particolare, per i rischi informatici, quasi tutte le grandi banche spostano i loro archivi su cloud e questo genera un rischio enorme qualora qualcuno riesca a penetrare all'interno.

### **Consultation Paper - EBA CP 20/2020**

Questo documento di consultazione fa capire alle banche come modificherà le regole di governance già presenti secondo la CRD V.

Finita la fase di consultazione, quanto previsto dal documento di consultazione diventeranno delle vere e proprie linee guida.

→ Al capitolo 4 del CP c'è un paragrafo di nome *Proportionality*.

In che senso? La normativa si applica con criteri proporzionali.

Il secondo paragrafo tratta sul ruolo del management della banca e dei comitati che devono supervisionare il rischio. Il corpo manageriale della banca ha delle funzioni di supervisione del rischio e deve esercitare questa funzione attraverso dei comitati, in particolare il comitato rischi e comitato audit.

Al titolo III si parla della governance framework e in particolare c'è un paragrafo intitolato "know your structure". Questo concetto cosa implica? Le normative a tutela del cliente assegnano un importante ruolo al **know you customer** → **KYC**: una serie di verifiche ed esami per conoscere e valutare il cliente.

Il **know your structure**, invece, è riferito ai manager, che devono conoscere la propria struttura per poter individuare tutte le aree di rischio.

Al titolo IV si parla della cultura del rischio e business conduct. In questo capitolo troviamo il paragrafo dei conflitti di interesse.

C'è anche tutta una serie di regole nel processo di approvazione dei nuovi prodotti → La POG che detta le regole su come approvare i nuovi prodotti.

La CRD V introduce un ruolo fondamentale per le materie di prevenzione e contrasto dei rischi di antiriciclaggio e antiterrorismo. Fino ad adesso l'antiriciclaggio era un problema solo di Banca d'Italia e delle banche centrali, mentre adesso si sposta la visione per aiutare l'esposizione delle banche ai rischi di riciclaggio e identificare i rischi relativi a nuovi prodotti o a nuove pratiche commerciali, definendo le misure adeguate per la mitigazione dei rischi.

Si cerca, inoltre, di garantire pari opportunità: non si lascia più alla buona volontà del codice etico, ma è una regola vera e propria introdotta fra le regole di governance.

### **APPLICAZIONE DELLE REGOLE**

Siamo partiti parlando della CRD 4 e della CRD 5, ci vuole un sistema sofisticato di regole che richiede un sistema sofisticato di accantonamenti che vanno a confluire in un risk appetite framework, che definisce il cosiddetto RAS (risk appetite statement), ovvero quanto capitale mi serve per far funzionare la banca.

Laddove c'è un'assunzione di rischio superiore rispetto all'ordinario rapporto di conto corrente di deposito, le normative prevedono il cosiddetto burden sharing, passando da un bail out al bail in. Può capitare anche che, senza arrivare al bail in venga chiesto ai risparmiatori di condividere alcuni pesi, appunto il burden sharing.

Il burden sharing, che letteralmente significa condivisione degli oneri, è un'alternativa al bail in: si tratta di una ricapitalizzazione precauzionale.

Andiamo ad analizzare l'**EBA report** sull'applicazione della product governance e l'**EBA opinion** su come tenere conto nello SREP dei rischi di antiriciclaggio.

## EBA report (il secondo)

L'EBA ha pubblicato sul proprio sito internet il secondo rapporto sull'applicazione delle Linee Guida in materia di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (**POG**), che dà conto delle scelte operative adottate dagli intermediari intervistati per l'applicazione delle Linee Guida e individua, tra esse, le buone prassi per una corretta attuazione di tali linee guida.

Per garantire, quindi, una maggiore uniformità nell'applicazione delle Linee Guida e per agevolare il Processo di compliance, l'EBA ha individuato alcune buone prassi.

Le buone prassi riguardano sostanzialmente tutti gli ambiti contemplati nelle linee Guida:

- *individuazione dei prodotti nuovi o sostanzialmente modificati*: al momento quando esce un nuovo prodotto, abbiamo un processo di istruttoria e delibera molto sofisticato, proprio perché negli ultimi decenni sono stati introdotti prodotti nuovi, di cui alcuni tossici;
- *individuazione del mercato di riferimento (target market)*: si tratta di una delle principali novità della POG, ovvero ci deve essere sempre in maniera identificata un target market, ovvero il mercato di riferimento del prodotto nuovo;
- *la fase di test del prodotto*: per capire pregi e difetti;
- *la fase di monitoraggio e le eventuali azioni correttive*;
- *l'adeguatezza dei canali di distribuzione del prodotto*: un prodotto pericoloso non può essere messo online, e se messo online solo per clienti qualificati.

I prodotti tossici sono dei prodotti che all'interno contengono un sottostante legato con materie rischiose → mutui sub prime.

Perché l'EBA suggerisce queste guide lines?

Perché l'EBA promuove la trasparenza, la semplicità e giustizia (fair) del mercato interno per il consumatore di prodotti e servizi finanziari. L'EBA mira a rafforzare la protezione del consumatore e rafforzare la supervisione e la vigilanza degli intermediari. Gli sviluppi dei mercati finanziari hanno mostrato la presenza di fallimenti e lacune, che possono minare la fiducia nella stabilità finanziaria. Questo insieme di regole è mirato a garantire che le aziende apportino modifiche in particolare in termini di processi e governance. Tuttavia, nonostante gli obiettivi delle linee guida EBA POG, per migliorare la protezione del consumatore e affrontare i rischi prudenziali derivanti da comportamenti scorretti, i produttori si devono registrare sui requisiti delle linee guida sulla governance interna ai sensi della CRD.

In altre parole, anche se i produttori intervistati avevano implementati i processi interni in relazione al POG, non lo hanno fatto in modo da porre la necessaria attenzione per garantire che le esigenze dei consumatori siano soddisfatte. Nell'applicare gli accordi POG, i produttori dovrebbero effettivamente garantire che si tenga conto degli interessi, degli obiettivi e delle caratteristiche dei consumatori per evitare danni ai consumatori stessi.

L'EBA ha sviluppato un sistema a **3 pilastri** per tentare un approccio alla convergenza in materia di vigilanza:

Il primo pilastro è la **Compliance with rules**;

Il secondo pilastro è **Comparability of supervisory practices**;

Il terzo pilastro è **Consistency of supervisory outcomes**.

Questi tre pilastri devono garantire una convergenza delle banche verso questo sistema.

Cosa va a guardare la POG?

La POG va a guardare i seguenti meccanismi:

1. *l'accordo sulla governance del prodotto* (il design del prodotto, target market e la definizione dei canali di distribuzione);
2. *La fase di esame del prodotto* (il pricing del prodotto, valutazione del rischio del prodotto e le fasi verso la sua introduzione);
3. *La fase di sperimentazione del prodotto*;
4. *Il processo di approvazione e implementazione del prodotto*.

Oltre a questa generale organizzazione, ci sono delle buone prassi per cui alcune banche separano il livello decisionale sulla nascita del prodotto attribuito al consiglio di amministrazione rispetto al management.

Sono buone prassi:

- l'EBA considera una buona prassi che i produttori identifichino la novità del prodotto guardando più criteri possibili;

- Lo stesso vale per i significativi cambiamenti, anche in questo caso è buona prassi guardare più criteri possibili;
- Qualsiasi prodotto deve essere sostenibile su base quotidiana dal cliente.

È buona prassi, nel definire il target market per ogni prodotto, che i produttori utilizzino una serie di criteri basati sulla segmentazione della clientela, per assicurare che il prodotto sia ritenuto appropriato agli interessi, agli obiettivi e le caratteristiche del target della clientela, come:

- dati demografici, come l'età dei clienti;
- le caratteristiche dei rispettivi prodotti in relazione al profilo di avversione al rischio del cliente;
- livelli di conoscenza della finanza;
- livelli di esperienza nella finanza e negli investimenti;
- la normativa rilevante.

È buona prassi, che nella fasi di testing del prodotto si possa capire se i consumatori conoscono e comprendono cosa stanno comprando, attraverso regole oggettive.

Le linee guida sulla POG presumono che non solo il produttore, ma anche il distributore si deve assicurare che il prodotto venga effettivamente distribuito al target market. Questo deve risultare da accordi poiché in caso di eventuale contestazione legale deve essere possibile identificare le responsabilità.

---

## EBA opinion

Ogni anno lo SREP viene inviato alle banche vigilate, e in particolare a seguito della CRD V che pone particolare attenzione sull'antiriciclaggio, viene guardato anche in questa ottica.

Le autorità europee si aspettano che le banche valutino il rischio di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, verificando che i sistemi di controllo sull'antiriciclaggio sono solidi e se i sistemi tecnologici volti a monitorare questi rischi sono adeguati.

L'EBA si aspetta che vengano inserite delle considerazioni sull'antiriciclaggio nello SREP attraverso:

- monitoraggio dei key indicators;
- analisi del business model;
- valutazione della governance interna e dell'ampiezza dei controlli;
- valutazione dei rischi di capitale;
- valutazione dei rischi di liquidità.

Una delle prime analisi verifica che il business model possa in qualche modo stimolare il riciclaggio del denaro. Bisogna dimostrare che la banca abbia fatto le valutazioni del caso e che queste valutazioni siano incluse nel RAS.

In particolare, il mondo del private banking deve essere analizzato con attenzione per gli ingenti capitali che coinvolge.

## Riepilogo dei nuovi reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti d.lgs 231/2001

Il decreto legislativo 231/2001 disciplina la materia della responsabilità amministrativa degli enti (responsabilità oggettiva). Tale normativa prevede una forma di responsabilità cosiddetta da penale amministrativa delle persone giuridiche private per i reati commessi dai soggetti apicali o dai soggetti subordinati a questi utilizzi nell'interesse o a vantaggio decente medesimo.

I **reati presupposto**, per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa, sono richiamati *tassativamente* dal Decreto.

Quindi si tratta di una legge penale-amministrativa per le persone giuridiche private, per reati commessi da chi ha potere decisionale o ai subordinati da questi ultimi se il reato è commesso a vantaggio della società stessa.

Fanno parte dei reati presupposto:

- delitti contro la PA;
- delitti informatici;
- falsità in monete e delitti contro industria e commercio;
- reati societari;
- delitti di criminalità organizzata e con finalità di terrorismo;
- delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- abusi di mercato;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- riciclaggio e autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- impelo di cittadini stranieri non regolari e reati di razzismo e xenofobia;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- frodi e illeciti sportivi e abuso di gioco e scommesse;
- reati tributari;

Al fine di non dover rispondere dei suddetti illeciti, gli enti possono:

- adottare modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire le condotte illecite e definire sistemi sanzionatori atti a punire le violazioni;
- affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e curarne l'aggiornamento ad un organismo autonomo;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

## Modello di organizzazione gestione e controllo di una realtà bancaria

Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da un ente bancario è suddiviso in due parti:

1. **Parte generale:** definisce le linee guida organizzative e i principi comportamentali che i dipendenti della banca devono rispettare nello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'intrattenimento dei rapporti con Pubblica Amministrazione, fornitori e altri stakeholders. La parte generale si compone di:
  - direttiva per la gestione di adempimenti prescrittivi sulla responsabilità amministrativa;
  - gestione adempimenti prescrittivi sulla responsabilità amministrativa: regole che interpretano la direttiva;
  - codice etico (conosciuto ed esposto, presidi che se violati escludono la responsabilità dell'azienda).
2. **Parte speciale:** si compone di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazioni ai reati da prevenire.

I **protocolli**, per ciascuna delle banche, individuano le attività a rischio di commissioni dei reati presupposto e i presidi normativi, di controllo e di mitigazione dei rischi. Tali documenti sono redatti ad esito di un risk self assessment svolto da tutte le unità operative della Banca, tramite quale i responsabili delle strutture valutano la probabilità di accadimento dei rischi individuali rispetto alle attività svolte e l'efficacia dei presidi normativi, organizzativi e di controllo.

Il modello 231 viene approvato dal CdA della Banca.

L'aggiornamento del Modello ha comportato:

- la revisione della mappatura dei processi aziendali e dei reati 231 potenzialmente perpetrabili
- individuazione delle attività a rischio reato 231, la descrizione degli strumenti di presidio e controllo in essere e la valutazione della loro adeguatezza;
- la rilevazione di eventuali criticità
- la revisione dei protocolli 231
- l'esecuzione di un risk self assessment da parte del CdA sui rischi di reato comuni e propri;
- aggiornamento della normativa della Banca in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- aggiornamento del codice etico della Banca.

In merito al reato di auto riciclaggio occorre segnalare che la banca ha ritenuto opportuno valutare l'adeguatezza dei presidi e dei controlli anche in merito ai rischi di commissioni di taluni reati non colposi non inclusi nei reati 231, ma che potrebbero costituire presupposto per la configurazione del reato di auto riciclaggio.

Pertanto, i modelli 231 della banca prevedono una valutazione sui rischi di commissione dei reati di usura, truffa, appropriazione indebita, nonché dei reati in materia di tutela della riservatezza dei reati tributari, i cui proventi inseriti all'interno dell'azienda possono costituire auto riciclaggio.

### Fasi che integrano il processo di valutazione dei rischi 231, per aggiornare il modello annualmente:

1. **Predisposizione/aggiornamento del catalogo dei rischi 231:** La funzione di compliance, con il supporto delle Funzione legale, individuano i rischi di commissioni di reati presupposto e gli eventuali nuovi rischi in caso di aggiornamento.
2. **Predisposizione/aggiornamento del catalogo dei processi aziendali.**

3. **Mappatura dei rischi 231**: per ciascun processo aziendale, la funzione di compliance rileva i possibili rischi di reati rilevanti per la responsabilità penale amministrativa.
4. **Risk self Assessment 231**: ad esito della mappatura dei rischi 231 vengono predisposte le schede di rischio 231 in cui sono individuati i rischi per le attività attribuite a ciascuna struttura aziendale. Le schede di rischio vengono inviate ai responsabili delle strutture che si devono esprimere in merito alla probabilità di accadimento del reato, efficacia dei presidi normativi, efficacia dei presidi di controllo.
5. **Predisposizione/aggiornamento dei protocolli 231**: la struttura organizzativa redige il protocollo 231 in cui sono individuate le attività sensibili e vengono indicati i presidi normativi, organizzativi e di controllo che i dipendenti devono rispettare per mitigare i rischi.
6. **Individuazione dei GAP 231 e definizione degli interventi di mitigazione**: ad esito del risk self assessment vengono individuate le carenze sui presidi di mitigazione dei rischi 231.
7. **Valutazione dell'OdV 231**: gli esiti del risk self assessment e gli eventuali gap con le relative azioni di rimedio vengono rappresentati all'OdV 231 che valuta l'idoneità del modello. Se l'OdV esprime un parere favorevole passa all'approvazione del CdA.

**Nuovi reati presupposti introdotti recentemente (si tratta di reati già esistenti, ma considerati reati presupposto e pertanto necessitano di presidi da parte dell'azienda):**

- i. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode fiscale);
- ii. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: inventarsi dei meccanismi per ostacolare l'accertamento o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- iii. Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- iv. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- v. Frode nelle pubbliche forniture;
- vi. Frode ai danni del fondo europeo agricolo e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- vii. Peculato; Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- viii. Abuso d'ufficio;
- ix. Dichiarazione infedele;
- x. Omessa dichiarazione;
- xi. Indebita compensazione;
- xii. Contrabbando;
- xiii. Perimento di sicurezza nazionale cibernetica: delitti informatici e trattamento illecito di dati.

## Direttiva PIF

La direttiva PIF - acronimo di **Protezione degli Interessi Finanziari** - ha come oggetto la tutela degli interessi finanziari dell'unione tramite l'armonizzazione degli ordinamenti penali nazionali. A tal proposito, il Considerando n 1 precisa che tale tutela riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli stati membri. → si cerca di evitare frodi fiscali e che, attraverso meccanismi collusivi o elusivi si vada a incidere sugli interessi finanziari.

In particolare, per interessi finanziari si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:

1. Del bilancio dell'unione;
2. Dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Il concetto di frode cui fa riferimento la direttiva PIF attiene in particolare agli illeciti compiuti nelle attività connesse agli appalti e al pagamento dell'IVA, riciclaggio del denaro, corruzione e appropriazione indebita.

---

## Normativa antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e criminose rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata.

Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico:

- il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusivi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, invalidano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria e indeboliscono il sistema economico (traffico di denaro proveniente da attività criminose).
- le attività di finanziamento al terrorismo comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi di provenienza lecita o illecita (finanziamento del terrorismo).

La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione legislativo è fornito dal **Gruppo D'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)**, il principale organismo attivo nel contrasto del riciclaggio, attraverso l'emanazione di raccomandazioni (40 raccomandazioni).

A livello italiano, le indicazioni del GAFI, vengono tradotte in normativa nazionale → istruzioni di Banca d'Italia.

A livello comunitario in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuto nella **Quinta direttiva Antiriciclaggio**.

Le direttive sono state recepite in Italia in due decreti legislativi:

- **d. lgs. n. 109/2007**: si occupa delle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dai Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
- **d. lgs. n. 231/2007**: prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

## Prodotti complessi

Nel campo dei finanziamenti, i prodotti complessi non hanno avuto grande successo, mentre hanno avuto più impatto sul risparmio a seguito della richiesta di rendimenti sempre più elevati.

### **Comunicazione CONSOB sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail:**

La premessa è che nel corso degli anni si è registrata una progressiva estensione della clientela al dettaglio di prodotti di investimento prima, di fatto, riservati alla clientela istituzionale o professionale (processo c.d. di *retalisation*).

L'ingegneria finanziaria può fornire risposte a specifiche esigenze, consentendo l'accesso a classi d'attività finanziarie, segmenti del mercato finanziario e strategie di investimento normalmente non disponibili agli investitori non professionali.

La distribuzione di prodotti finanziari connotati da profili di complessità rappresenta un'area di particolare attenzione per la tutela degli investitori di tipo reali.

Livelli di complessità elevata accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e sono dunque idonei a pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento.

L'investimento in prodotti complessi richiede una capacità di monitoraggio nel tempo e di gestione, attività che spesso si dimostrano problematiche per gli investitori al dettaglio.

Gli obblighi di trasparenza hanno limitati effetti nel mitigare il divario cognitivo tra gli intermediari finanziari ed i loro clienti retail, in quanto questi ultimi sono normalmente dotati di una bassa cultura finanziaria che non consente loro di valutare la qualità dei prodotti di investimento offerti. È noto inoltre, che tra struttura finanziaria e rischiosità di un prodotto non sussiste una corrispondenza biunivoca: è possibile riscontrare sul mercato prodotti di complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti e prodotti semplici con rischiosità elevata.

Tuttavia, si ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio di investimento sotteso, potendosi altrimenti determinare il fenomeno di acquisti non consapevoli.

**Le recenti opinioni dell'ESMA:** hanno ad oggetto **"structured retail products"** anche **"good practices for product governance arrangements"** ed illustrano le attività utili ad assicurare la cura dell'interesse degli investitori e ad evitare prassi pregiudizievoli nelle fasi di ideazioni dei prodotti strutturati e di commercializzazione degli stessi.

Nell'esercizio dei propri poteri l'ESMA ha di recente espresso la propria posizione circa la commercializzazione di una categoria di prodotti ad alta complessità i cosiddetti Contingent Convertible **"Co.Co"**. In particolare, si richiamano i peculiari profili di rischio sottesi allo strumento, connessi al livello del trigger che determina la conversione, all'inesistenza di una scadenza certa ed alla possibilità di cancellazione delle cedole previste.

**Le misure in materia di prodotti complessi:** La CONSOB intende conformarsi alle indicazioni fornite all'ESMA.

Quali sono i prodotti di complessità molto elevata non adatte normalmente alla clientela al dettaglio?

1. I prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
2. I prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziative dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
3. Prodotti finanziari credit linked;
4. Strumenti finanziari derivati non negoziati in trading Venus, con finalità diverse da quelle di copertura;
5. Prodotti finanziari finanziati strutturati, non negoziati in trading Venus, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

La CONSOB raccomanda che queste tipologie di prodotti non siano consigliate né distribuite in via diretta alla clientela retail.

Qualora l'intermediario, sotto propria responsabilità, disattenda la raccomandazione, a seguito delle valutazioni effettuate che il prodotto in concreto si presti alla realizzazione degli interessi della propria clientela e che siano disponibili informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche e rischi, sarà comunque chiamato ad adottare cautele in grado di contenere in maniera sostanziali l'innalzamento del rischio di non conformità.

Per l'assunzione delle decisioni, devono essere definiti dei limiti specifici per l'investimento per la clientela attuale e prospetto, considerando:

- grado di competenza;
- età;
- patrimonio minimo detenuto presso l'intermediario;
- soglie minime di investimento;
- soglie massime di concentrazione nel portafoglio del cliente;
- [...]

## COMPLIANCE ANTITRUST

L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha emanato le **"linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dell'Autorità"** che riconoscono l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con la best practice europee e nazionali.

L'idoneità sostanziale di un programma di compliance a svolgere una funzione preventiva degli illeciti antitrust costituisce il parametro di riferimento fondamentale nella valutazione dello stesso al fine del riconoscimento dell'attenuante.

In linea con le best practices internazionali, costituiscono **componenti tipiche** di un programma di compliance antitrust i seguenti elementi:

1. La compliance antitrust come parte integrante della cultura e della politica aziendale;
2. Identificazione e valutazione del rischio antitrust specifico dell'impresa;
3. Attività di formazione e know how;
4. Sistemi di gestione dei processi a rischio antitrust;
5. Sistema di incentivi;
6. Auditing e miglioramento continuo del programma.